

ne' quali le pubblicazioni saranno state fatte, giusta la modula segnata *D*, sarà iscritto sovra di un solo Registro che sarà numerizzato ad ogni foglio e segnato dal Presidente del Tribunale nel modo indicato all'art. 5 e deposto, scorso ogni anno, presso la Cancelleria d'esso Tribunale contemporaneamente agli altri Registri, come negli articoli 13, 14, e 15. (*Tit. 2, cap. 3, art. 63. Tit. 10 cap. 1 art. 388.*)

37. „ Se il domicilio attuale degli sposi è „ stabilito colla sola residenza di sei mesi, „ le pubblicazioni saranno fatte anche nel „ luogo dell' ultimo antecedente domicilio. (*Tit. 5 cap. 2 art. 168.*)

38. „ Se i contraenti od alcuno di essi so- „ no, relativamente al matrimonio, sotto l' „ altrui podestà, le pubblicazioni si faranno „ eziandio dall' Ufficiale dello Stato Civile nel „ Comune di domicilio di quelli alla cui po- „ destà sono soggetti i contraenti. (*Tit. 5 cap. 2 art. 168.*)

39. In questi due casi l' Ufficiale del Co- „ mune dell' attuale domicilio de' contraenti ri- „ lascerà due o più copie dell'atto della pub- „ blicazione secondo il bisogno, alla parte che „ sarà tenuta presentarle all' Ufficiale dei luo- „ ghi indicati ne' precedenti art. 37 e 38, per- „ chè le pubblichi ed affigga nel modo prescri- „ to dall' art. 35, e nei termini prefissi dallo „ stesso articolo.

40. Non si passerà al matrimonio se la